DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1994

relativa alla concessione da parte della Germania di aiuti a favore dell'impresa siderurgica Sächsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sassonia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/260/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue :

I

L'industria siderurgica comunitaria sta attraversando la sua crisi più grave dalla prima metà degli anni ottanta. Le difficoltà sono dovute al generale rallentamento dell'economia, che ha avuto notevoli ripercussioni sull'attività industriale in generale e sull'industria siderurgica in particolare, comportando un forte squilibrio tra offerta e domanda accompagnato da un crollo dei prezzi. Inoltre il mercato mondiale in generale è fiacco, quello comunitario risente della pressione delle importazioni e il contenzioso commerciale con gli Stati Uniti ha pregiudicato in notevole misura le esportazioni comunitarie verso tale mercato. Tutti questi fattori hanno concorso ad aggravare la situazione finanziaria di quasi tutte le imprese siderurgiche della Comunità.

II

Il 18 gennaio 1993 la Germania ha notificato alla Commissione un progetto della holding pubblica Treuhandanstalt, incaricata della privatizzazione delle imprese di proprietà dello Stato della ex Repubblica democratica tedesca, di concedere all'impresa siderurgica da essa controllata, Sächsische Edelstahlwerke GmbH Freital/Sassonia (SEW Freital), aiuti nel quadro della privatizzazione, con la richiesta di applicare la procedura dell'articolo 95 del trattato per gli aiuti che non possono essere approvati in virtù della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione [1] (codice degli aiuti a favore della siderurgia).

L'impresa in questione è stata fondata nel XIX secolo e dal giugno 1990, cioè dall'unificazione economica, monetaria e sociale della Germania è amministrata dalla Treuhandanstalt. Essa è stata posta in vendita con una gara aperta e incondizionata. Si sono detti interessati all'acquisto di SEW Freital cinque candidati. In seguito a colloqui tra la THA e tali candidati, si sono svolte trattative concrete con tre di essi fino all'ottobre 1992. Uno dei tre si è ritirato nell'agosto 1992, mentre si è stimato che la proposta di un altro non fosse sostenuta da un piano finanziario valido. Restava pertanto un unico offerente, la società privata della Germania occidentale Bosch-Gotthardshütte O. Breyer GmbH (BGH). Il contratto di vendita è stato firmato nel dicembre 1992, con la condizione, tra l'altro, che fosse approvato dalla Commissione. Con questo contratto SEW Freital è stata rilevata dalla holding SEW Edelstahl GmbH & Co., interamente di proprietà di BGH.

Il piano dell'acquirente prevede una riduzione della capacità di laminazione a caldo dell'impresa di almeno 160 000 t/anno (47 %) e una riduzione della capacità di acciaio grezzo di 100 000 t/anno (33 %) rispetto alla situazione al 1° luglio 1990. L'impresa chiuderà tutti gli impianti di laminazione a caldo e li sostituirà con un impianto per la produzione di barre mercantili con una capacità di 180 000 t/anno, di cui una parte sarà fornita da BGH. Essa chiuderà anche i restanti impianti di produzione di acciaio grezzo e li sostituirà con un forno elettrico ad arco con una capacità di 200 000 t/anno. Le riduzioni di capacità saranno accompagnate da una riduzione sostanziale dell'occupazione del 49 %.

Le misure di privatizzazione contengono elementi di aiuti incompatibili con il trattato CECA e con le disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA. Secondo le stime della Commissione questi aiuti ammontano ad un massimo di 274 Mio di DM e sono destinati ai seguenti scopi :

— un importo massimo di 34 Mio di DM servirà a coprire i costi sociali del licenziamento di 1 056 dei 2 166 dipendenti ;

— un importo massimo di 189 Mio di DM andrà a coprire i debiti accumulati fino alla privatizzazione ;

— un importo massimo di 42 Mio di DM sarà versato dalla THA all'impresa per la riparazione e la manutenzione degli impianti ;

[1] GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

— un importo massimo di 9 Mio di DM sarà pagato dalla THA a titolo di garanzia del valore di talune attività.

Aiuti supplementari agli investimenti fino ad un massimo di 47,8 Mio di DM, sgravi fiscali per 12,8 Mio di DM e una garanzia che copre fino all'80 % di 100,8 Mio di DM di prestiti agli investimenti sono stati autorizzati dalla Commissione in virtù del codice degli aiuti a favore della siderurgia.

III

Il piano di ristrutturazione sul quale si basa l'accordo di vendita è considerato valido dalla Commissione, dato che un investitore privato con esperienza nel settore siderurgico è disposto a rischiare una quota considerevole di capitale proprio. L'investitore, selezionato con una gara aperta e incondizionata, ha dimostrato di essere pronto ad assumere il rischio di assicurare la futura efficienza economico-finanziaria dell'impresa senza usufruire di altri aiuti oltre a quelli previsti nel contratto di vendita.

IV

La situazione estremamente difficile del mercato siderurgico comunitario ha compromesso la situazione delle imprese del settore in diversi Stati membri, compresa la Germania. Il consolidamento e il risanamento economico-finanziario della struttura dell'industria siderurgica nel territorio dell'ex RDT contribuisce al conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare di quelli indicati agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che le misure finanziarie pubbliche proposte dalla Germania siano necessarie per il conseguimento di detti obiettivi. Essa si trova quindi di fronte a una situazione non specificamente prevista dal trattato CECA. In queste circostanze eccezionali occorre avvalersi del primo comma dell'articolo 95 del trattato per consentire alla Comunità di raggiungere gli scopi definiti negli articoli iniziali del medesimo.

Nel contempo, tuttavia, è essenziale assicurare che l'aiuto autorizzato sia limitato allo stretto necessario e non alteri le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria al comune interesse, in particolare alla luce delle attuali difficoltà del mercato siderurgico comunitario. Occorre quindi che vi siano contropartite adeguate, commisurate all'ammontare degli aiuti eccezionalmente autorizzati, che diano un rilevante contributo al necessario risanamento strutturale del settore.

V

Per quanto riguarda le riduzioni di capacità previste dal piano, è necessario che tutte le chiusure siano definitive e irreversibili, in modo che le relative capacità cessino di deprimere il mercato siderurgico comunitario. Gli impianti chiusi devono quindi essere demoliti o venduti per essere riutilizzati fuori d'Europa. Inoltre non devono esservi aumenti della capacità residua, relativa all'acciaio grezzo ed ai prodotti finiti laminati a caldo, nel quadro del piano di ristrutturazione oggetto di aiuto, a parte quelli derivanti da incrementi di produttività, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dalla data dell'ultimo versamento di aiuti relativi ad investimenti effettuati nell'ambito del piano (va presa in considerazione la posteriore di tali due date). Questo al fine di garantire che venga dato un contributo reale e a lungo termine alla riduzione dell'attuale squilibrio tra domanda e offerta sul mercato siderurgico della Comunità. È altresì essenziale che venga rispettato il calendario delle chiusure previsto nel piano.

VI

Non basta vigilare, per tutto il periodo di ristrutturazione, a che gli aiuti autorizzati consentano all'impresa di recuperare l'efficienza economico-finanziaria entro il 1996: occorre anche che gli aiuti siano limitati allo stretto necessario. Sotto questo profilo ci si deve assicurare che l'impresa, grazie alle misure di ristrutturazione finanziaria, non acquisisca un indebito vantaggio rispetto alle altre imprese del settore, beneficiando fin dall'inizio di una limitazione dei suoi oneri finanziari netti ad un livello inferiore al 3,5 % del fatturato annuo, che è la corrente media comunitaria per le industrie siderurgiche. È inoltre opportuno esigere che all'impresa, o al suo successore legale, non sia consentito di chiedere, né di ottenere, sgravi fiscali per le perdite pregresse coperte dagli aiuti. Infine qualsiasi ulteriore prestito deve essere concesso alle normali condizioni di mercato e qualsiasi nuovo debito contratto con lo Stato non deve beneficiare di un trattamento preferenziale.

VII

È necessario che la Commissione eserciti una rigorosa vigilanza sull'attuazione della presente decisione per tutta la durata della ristrutturazione e fino alla fine del 1998.

Per esercitare efficacemente tale opera di vigilanza la Commissione dovrà chiedere la piena e stretta collaborazione della Germania, cui saranno imposti chiari e rigorosi obblighi di comunicazione delle informazioni pertinenti.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai seguenti elementi:

— riduzioni di capacità;

— concessione di aiuti nel quadro del piano di ristrutturazione nonché fonte e condizioni di qualsiasi ulteriore finanziamento al di là di quelli già previsti nel piano;

— investimenti ;

— riduzioni del personale ;

— produzione e effetti sul mercato ;

— risultati finanziari.

La Commissione presenterà semestralmente una relazione al Consiglio per tenerlo informato dell'andamento del piano.

È necessario assicurarsi che l'aiuto non venga utilizzato per pratiche di concorrenza sleale. La Commissione potrà effettuare accertamenti a norma dell'articolo 47 del trattato per verificare le informazioni fornite e in particolare l'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'aiuto. Qualora uno Stato membro dovesse denunciare che l'aiuto consente all'impresa di praticare una sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvierà un'indagine, in particolare a norma dell'articolo 60 del trattato.

Inoltre, se sulla base delle informazioni fornite dovesse constatare che le condizioni stabilite nella decisione a norma dell'articolo 95 del trattato non sono state rispettate, la Commissione potrà chiedere la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati. In caso di inosservanza di tali decisioni da parte della Germania si applicherà l'articolo 88 del trattato.

La Commissione si riserva di esigere rapporti con periodicità trimestrale e di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso della Germania, di assisterla nelle sue funzioni di sorveglianza.

La Commissione si avvarrà di tutti i suoi poteri per assicurare che l'impresa beneficiaria degli aiuti rispetti le condizioni stabilite dalla presente decisione, compreso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria, e gli altri obblighi derivanti dal trattato CECA. Se dai rapporti di controllo risultassero sensibili scostamenti dai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata la possibilità di ritorno all'efficienza economico-finanziaria, la Commissione si riserva di esigere che vengano presi gli opportuni provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione.

VIII

Una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 95 del trattato ha in sé carattere straordinario, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 4, lettera c) del trattato. Alla luce degli elementi sopra descritti la Commissione può, nel presente caso, autorizzare a titolo eccezionale gli aiuti, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti qui di seguito. Gli aiuti in questione, che sono destinati a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997, sono da considerare come gli ultimi ammissibili. Qualora non fosse possibile ripristinare l'efficienza economico-finanziaria entro tale data, la Germania si asterrà dal chiedere qualsiasi ulteriore deroga a norma dell'articolo 95 a favore dell'impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Possono essere dichiarati compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli da 2 a 5, i seguenti aiuti, espressi in importo massimo, che la Germania intende concedere alla Sächsische Edelstahlwerke GmbH Freital/Sassonia :

— 34 Mio di DM per coprire i costi sociali del licenziamento di 1 056 dipendenti ;

— 189 Mio di DM per coprire i debiti accumulati fino alla privatizzazione ;

— 42 Mio di DM per la riparazione e la manutenzione degli impianti ;

— 9 Mio di DM sotto forma di garanzia della Treuhandanstalt per il valore di talune attività.

2. L'ammontare degli aiuti è stato calcolato in funzione del ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1996. Qualora il ritorno all'efficienza non si realizzi entro tale data, la Germania si astiene dal chiedere un'ulteriore deroga a norma dell'articolo 95 del trattato a favore dell'impresa.

3. Gli aiuti di cui sopra non sono utilizzati per pratiche di concorrenza sleale.

4. Fatte salve le misure di aiuto di cui al presente articolo, previsto dal piano di ristrutturazione, qualsiasi ulteriore credito all'impresa è concesso alle normali condizioni di mercato ; l'impresa non beneficia di sospensioni del rimborso dei debiti né di agevolazioni per quanto riguarda i suoi debiti verso lo Stato.

Articolo 2

1. Sono effettuate le seguenti chiusure definitive di capacità di produzione :

— gli attuali laminatoi per semilavorati nel settore dei laminati a caldo, per profilati medi e profilati leggeri con capacità rispettivamente di 90 000 t/anno, 170 000 t/anno e 80 000 t/anno sono chiusi e sostituiti con un laminatoio per barre mercantili con una capacità di 180 000 t/anno, proveniente dallo stabilimento di BGH a Siegen ;

— gli attuali impianti di produzione di acciaio grezzo, con una capacità di 300 000 t/anno, sono chiusi per essere sostituiti con un nuovo forno elettrico ad arco con una capacità di 200 000 t/anno.

2. Tutte le chiusure di capacità sono ultimate entro la fine del 1996.

3. Il carattere definitivo delle chiusure è assicurato dalla demolizione degli impianti interessati o dalla loro vendita al di fuori dell'Europa.

4. L'impresa beneficiaria non procede ad aumenti della capacità residua relativa all'acciaio grezzo ed ai prodotti finiti laminati a caldo nel quadro del piano di ristrutturazione, a parte quelli derivanti da incrementi di produttività, per un periodo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dell'ultimo versamento di aiuti relativi ad investimenti effettuati nell'ambito del piano (va presa in considerazione la posteriore di tali due date).

Articolo 3

L'autorizzazione degli aiuti di cui all'articolo 1 è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

1) gli oneri finanziari netti della nuova società sono pari almeno al 3,5 % del fatturato annuo alla data della privatizzazione;

2) l'impresa o il suo successore legale non chiede né riceve sgravi fiscali a titolo delle perdite passate accumulate fino alla privatizzazione o delle perdite future se coperte da aiuti di Stato;

3) l'impresa beneficiaria mette in atto tutte le misure di ristrutturazione indicate nel piano di ristrutturazione sottoposto alla Commissione, secondo il calendario ivi previsto.

Articolo 4

1. La Germania assicura piena collaborazione al seguente sistema di sorveglianza della presente decisione:

a) La Germania presenta alla Commissione due volte l'anno, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre, un rapporto contenente informazioni esaurienti, secondo quanto indicato nell'allegato, sull'impresa beneficiaria e sulla sua ristrutturazione. Il primo di questi rapporti dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1994 e l'ultimo entro il 15 settembre 1998, salvo diversa decisione della Commissione.

b) I rapporti contengono tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa seguire il processo di ristrutturazione, la creazione e l'utilizzazione delle capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per consentire alla Commissione di verificare l'adempimento delle condizioni e dei requisiti cui è subordinata la presente decisione. I rapporti comprendono almeno tutte le informazioni indicate nell'allegato, che la Commissione si riserva di modificare in base all'andamento della sorveglianza stessa. La Germania è tenuta ad obbligare l'impresa beneficiaria a comunicare tutte le informazioni rilevanti che, in altre circostanze, potrebbero essere considerate confidenziali.

2. Sulla base dei rapporti la Commissione redige a sua volta relazioni semestrali da sottoporre al Consiglio, rispettivamente entro il 1° maggio e il 1° novembre, per consentire, eventualmente, a quest'ultimo di discuterle. Qualora l'impresa beneficiaria intenda effettuare investimenti per la creazione o l'ampliamento di capacità, la Commissione ne informa il Consiglio, presentando una relazione illustrante le modalità di finanziamento di tali investimenti e comprovante l'assenza di aiuti di Stato.

Articolo 5

1. La Commissione si riserva di esigere in qualsiasi momento che i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 siano presentati con periodicità trimestrale, se lo riterrà necessario per assolvere le sue funzioni di sorveglianza. Essa si riserva inoltre d'incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso della Germania, di valutare i risultati della sorveglianza, d'intraprendere tutti gli accertamenti necessari e di riferire al Consiglio.

2. La Commissione può disporre tutti gli accertamenti presso le imprese beneficiarie degli aiuti, a norma dell'articolo 47 del trattato, che siano necessari per verificare l'esattezza delle informazioni comunicate nei rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e in particolare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. In tale contesto, qualora uno Stato membro denunci alla Commissione che gli aiuti di Stato consentono all'impresa beneficiaria pratiche di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvia un'indagine a norma, in particolare, dell'articolo 60 del trattato.

3. Nel valutare i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 la Commissione si accerterà in particolare del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio delle sanzioni che ha il potere d'imporre in virtù del trattato CECA, la Commissione può esigere in qualsiasi momento la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati

qualora constati che le condizioni stabilite nella presente decisione non sono rispettate. Qualora la Germania non dovesse conformarsi agli obblighi ad essa imposti nel quadro di una decisione in tal senso, si applica l'articolo 88 del trattato.

2. Qualora accerti, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sensibili scostamenti rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata l'efficienza economico-finanziaria, la Commissione può esigere dalla Germania che siano presi gli idonei provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni richieste dalla Commissione

a) **Riduzioni di capacità**

— Data (effettiva o prevista) di cessazione della produzione,

— data (effettiva o prevista) di smantellamento (1) dell'impianto,

— se l'impianto viene venduto, data (effettiva o prevista) di vendita, identità e paese dell'acquirente,

— prezzo di vendita.

b) **Investimenti**

— Particolari dell'investimento realizzato,

— data di completamento,

— costo dell'investimento, fonti di finanziamento e importo degli eventuali aiuti connessi all'investimento stesso,

— data di versamento degli aiuti.

c) **Riduzioni di personale**

— Numero e calendario delle soppressioni di posti di lavoro,

— costo totale,

— ripartizione del finanziamento dei costi.

d) **Produzione e vendite**

— Produzione mensile di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria,

— prodotti venduti, con specificazione dei volumi, dei prezzi e dei mercati.

e) **Risultati finanziari**

— Andamento di una serie di indicatori finanziari atti a valutare i progressi realizzati verso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria (i risultati e gli indicatori finanziari devono essere presentati in maniera tale da consentire un confronto con il piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa),

— livello degli oneri finanziari,

— particolari e calendario degli aiuti ricevuti e costi coperti dagli stessi,

— condizioni degli eventuali nuovi prestiti (da qualsiasi fonte).

f) **Privatizzazione**

— Prezzo di vendita e trattamento delle passività in corso,

— destinazione dei proventi della vendita,

— data di vendita,

— situazione finanziaria della società al momento della vendita.

g) **Costituzione di una nuova società o nuovi impianti con estensione delle capacità**

— identità di ciascun partecipante del settore pubblico o privato,

— fonti dei finanziamenti dei partecipanti per la costituzione della nuova società o la realizzazione dei nuovi impianti,

— condizioni della partecipazione degli azionisti privati e pubblici,

— struttura della direzione della nuova società.

(1) Secondo la definizione data nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione (GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 20).